

Criteria di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, per la predisposizione dello schema di bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, previsto dal Piano triennale 2015-2017 della ricerca di sistema elettrico nazionale

1. Criteri di carattere generale

- 1.1. Ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività di valutazione e verifica, il CERSE si avvale della Segreteria operativa di cui all'art. 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006 e degli Esperti di cui all'art. 11 del medesimo decreto.
- 1.2. Tutti gli scambi di informazioni tra il CERSE e i Proponenti/Assegnatari (trasmissione di documenti, richieste, comunicazioni, ecc.) avvengono per il tramite della Segreteria operativa.

2. Temi di ricerca, risorse finanziarie e loro ripartizione

- 2.1. L'ammontare massimo delle risorse del Fondo per la ricerca di sistema di cui all'art.11 del decreto 26 gennaio 2000 destinate al finanziamento dei progetti ammessi alla contribuzione ai sensi del bando, come previsto dal Piano triennale 2015-2017 della ricerca di sistema elettrico nazionale, è stabilito in massimo 16 MEuro, di cui 8 MEuro per ricerche per il solare fotovoltaico piano e i materiali e 8 MEuro per ricerche su tecnologie per l'accumulo di energia per il sistema elettrico.
- 2.2. In continuità con quanto previsto dal precedente Piano triennale e coerentemente con la tipologia di attività prevista dal Bando, le Proposte di progetto: per quanto riguarda il solare fotovoltaico dovranno riguardare i Materiali di frontiera per la conversione fotovoltaica, ad alto rendimento; per quanto riguarda le tecnologie per l'accumulo di energia per il sistema elettrico dovranno riguardare lo Sviluppo e sperimentazione di materiali di frontiera per componenti attivi di sistemi di accumulo elettrico e elettrochimico.

3. Soggetti ammissibili e requisiti

- 3.1. Le Proposte di progetto possono essere presentate da Organismi di ricerca congiuntamente ad Imprese che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi, anche di ricerca, purché in possesso di una stabile organizzazione sul territorio nazionale.

4. Caratteristiche delle Proposte di progetto

- 4.1. Le Proposte di progetto devono prevedere esclusivamente attività di ricerca fondamentale e devono essere finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, di cui all'art. 10, comma 1 e comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.
- 4.2. Le Proposte di progetto devono essere presentate da almeno un Organismo di ricerca e da almeno una Grande o una Media impresa.
- 4.3. Per ciascuna Proposta di progetto deve essere individuato il Capofila. Il ruolo di Capofila può essere assunto esclusivamente da un Organismo di ricerca.
- 4.4. Il costo di ciascun Progetto è compreso tra 2 e 4 milioni di euro.
- 4.5. Il costo delle attività di ciascun Proponente deve essere pari almeno al 10% del costo del Progetto, salvo quanto previsto ai commi successivi.
- 4.6. Il costo delle attività del Capofila deve essere superiore al costo delle attività di ogni singolo Proponente e comunque non inferiore al 30% del costo del Progetto.
- 4.7. Ciascuna Proposta di progetto deve prevedere, nel complesso, una percentuale di partecipazione delle imprese non inferiore al 5% e non superiore al 15%, del costo complessivo del Progetto.
- 4.8. Per ciascun Proponente, compreso il Capofila, il costo complessivo per l'acquisto di servizi, anche di consulenza, e per attività con contenuto di ricerca e sviluppo, commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche, sia in quanto persone giuridiche, non può eccedere il 15% del costo totale delle attività preventivate per ciascun Proponente. Tale requisito deve essere mantenuto per l'intera durata del Progetto.
- 4.9. La durata di ciascun Progetto, come risultante dalla Proposta, non deve essere inferiore a 36 mesi e non superiore a 48 mesi. Su richiesta del Capofila, il CERSE può disporre una proroga in relazione alle difficoltà intervenute nella realizzazione, alle caratteristiche tecniche del progetto e all'effettiva possibilità di ultimazione dello stesso nel rispetto delle condizioni prestabilire.
- 4.10. I rapporti tra i Proponenti, ai fini della realizzazione del progetto, sono regolati attraverso accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante appositi contratti. Tali accordi, sinteticamente ma puntualmente descritti nella Proposta di progetto, regolamentano i rapporti tra le parti, e definiscono, per ciascun Proponente, la quota di partecipazione, l'attività da realizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto e i relativi costi.

5. Formulazione delle Proposte di progetto

- 5.1. Ciascuna Proposta di progetto deve riferirsi ad uno solo dei temi di ricerca previsti dal Bando.

- 5.2. Ciascun Proponente può presentare una sola Proposta afferente al medesimo tema di ricerca.
- 5.3. Ciascuna Proposta di progetto deve contenere le informazioni utili a qualificare tanto i Proponenti che il Progetto stesso, ai fini della sua valutazione, e deve essere redatta come specificato nel Bando di gara.
- 5.4. Ciascuna Proposta di progetto è redatta in lingua italiana compilando i moduli informatici messi a disposizione sullo sportello telematico www.ricercadisistema.it.

6. Forma e intensità dei contributi

- 6.1. L'intensità del contributo per le attività di Ricerca fondamentale, è pari al 100% dei costi ammissibili.

7. Affidabilità tecnico-scientifica dei Proponenti

- 7.1. Ciascun Proponente deve essere in possesso delle competenze, dell'esperienza, delle risorse umane, delle infrastrutture e delle dotazioni necessarie per portare efficacemente a termine le attività di Ricerca fondamentale previste dal Progetto.
- 7.2. Con la Proposta di progetto, ciascun Proponente deve fornire complete ed esaurienti informazioni riguardo al possesso di elementi che lo qualificano sotto il profilo tecnico e scientifico per lo svolgimento dell'attività di ricerca che intende svolgere.

8. Affidabilità economico-finanziaria e societaria dei Proponenti

- 8.1. Dovranno essere identificati i parametri più idonei a qualificare sotto il profilo economico-finanziario e societario ciascuna Impresa proponente. E' necessario disciplinare casi particolari, quali i casi di Imprese di recente costituzione e di soggetti interessati da modifiche sostanziali dell'assetto aziendale. E' necessario disciplinare la partecipazione di soggetti direttamente o indirettamente collegati.

9. Modalità di rendicontazione e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili

- 9.1. Le modalità di rendicontazione e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili dovranno essere definiti in un documento, da allegare al Bando, predisposto sulla base dell'analogo documento approvato con deliberazione dell'Autorità del 24 gennaio 2013 n. 19/2013/rds, fatte salve le necessarie modifiche derivanti dalle diverse modalità di finanziamento delle attività di ricerca.

10. Procedura concorsuale e criteri di valutazione

- 10.1. Il Bando definisce i requisiti di ammissibilità formale delle Proposte di progetto.

- 10.2. Il possesso dei requisiti di ammissibilità formale delle Proposte di progetto è verificato dalla Segreteria Operativa, che invia al CERSE un prospetto delle Proposte di progetto ammesse alla fase di valutazione e un prospetto di quelle escluse, specificando, per queste ultime, le motivazioni che hanno portato all'esclusione.
- 10.3. Entro 30 giorni dalla ricezione dei prospetti delle Proposte di progetto, il CERSE individua gli Esperti o i gruppi di Esperti a cui affidare la valutazione delle Proposte di progetto risultate in possesso dei requisiti di ammissibilità formale.
- 10.4. Gli Esperti, entro 60 giorni dalla formalizzazione dell'incarico da parte di CSEA, valutano le Proposte di progetto e redigono una Relazione di valutazione per ogni singola Proposta, contenente tutti gli elementi per predisporre porre le graduatorie e lo schema di ammissione delle medesime ai contributi del Fondo e la trasmettono al CERSE.
- 10.5. I criteri di valutazione delle Proposte di progetto sono i seguenti:
 - A. Qualità scientifica dei Proponenti, valutata rispetto alle competenze, all'esperienza, alle capacità, alle dotazioni scientifiche e all'affidabilità tecnico-scientifica di ciascun proponente e della partnership nel suo insieme, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto (punteggio 0-25, soglia minima 15).
 - B. Qualità della proposta, valutata rispetto alla governance del Progetto, alla chiarezza del programma di ricerca, alla fattibilità tecnico-scientifica ed economica, all'allocazione delle risorse tecnico-scientifiche ed umane, alla pianificazione delle attività e al piano di rischio (punteggio 0-20, soglia minima 12).
 - C. Eccellenza scientifica della proposta, valutata con riferimento al grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte nazionale ed internazionale (punteggio 0-30, soglia minima 18).
 - D. Impatto, valutato con riferimento alla capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali del bando, alla capacità di generare ricadute in termini di conoscenza, alle possibili applicazioni derivanti dai risultati ottenuti (punteggio 0-25, soglia minima 15).
- 10.6. Sono ammesse in graduatoria le Proposte di progetto che conseguono sia la soglia minima per ciascuno dei criteri di valutazione sub lettere A, B, C e D, sia la soglia minima complessiva di 75 punti.
- 10.7. Per determinare il contributo ammissibile, gli Esperti valutano la pertinenza di ciascuna attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto, verificano la corretta identificazione di ciascuna attività come Ricerca fondamentale e valutano la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità dei relativi costi, proponendo, ove necessario, prescrizioni relativamente alle attività e ai costi del Progetto. Gli esiti di tali verifiche e valutazioni costituiscono parte integrante delle relazioni di

valutazione predisposte dagli Esperti per ogni singola Proposta di progetto ammessa alle graduatorie.

- 10.8. Il CERSE, sulla base delle Relazioni di valutazione finale redatte dagli Esperti, predispone una graduatoria di merito per ciascun Tema di ricerca, nonché una graduatoria generale di tutti i Progetti ammessi alle graduatorie.
- 10.9. I contributi sono assegnati alle Proposte di progetto secondo l'ordine di graduatoria, nell'ambito del singolo Tema di ricerca, a partire dalla proposta con il punteggio più elevato, nei limiti delle risorse previste per il Tema stesso.
- 10.10. I residui che si rendessero disponibili nell'ambito del singolo Tema di ricerca, come differenza tra l'ammontare massimo di risorse previste per ciascun Tema e la somma dei contributi delle Proposte di progetto assegnatarie secondo il comma 7, sono assegnati alle Proposte di progetto risultate più meritevoli, in base alla graduatoria generale di tutti i Progetti ammessi.
- 10.11. In caso di parità di punteggio per ciascuna delle fattispecie precedenti, è data priorità alla Proposta di progetto che abbia il punteggio più elevato per il criterio di cui al punto 10.5, sub lettera C. In caso di ulteriore parità verrà ammessa la Proposta di progetto presentata cronologicamente prima. In caso di ulteriore parità, si procederà tramite sorteggio.
- 10.12. Le graduatorie decadono trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione del decreto con cui vengono approvate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento. Trascorso tale termine non è più consentita la stipula dei contratti di ricerca.

11. Accettazione e Contratto di ricerca

- 11.1. Entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto con cui vengono approvate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento, il CERSE comunica al Capofila di ciascun Progetto ammesso al finanziamento l'importo del contributo e trasmette al medesimo la Relazione di valutazione finale redatta dagli Esperti ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto, contenente eventuali prescrizioni alla Proposta di progetto stessa, nonché la richiesta di documentazione necessaria alle verifiche dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della Proposta di progetto.
- 11.2. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il Capofila comunica al CERSE l'accettazione sia dell'importo concesso, sia delle eventuali prescrizioni alla Proposta di progetto; in relazione alle prescrizioni, il Capofila può presentare al CERSE richiesta di eventuali aggiustamenti al Progetto.
- 11.3. Il CERSE, avvalendosi degli esperti, verifica la coerenza degli aggiustamenti con le prescrizioni previste dagli Esperti e con gli elementi che hanno determinato il posizionamento in graduatoria del Progetto e comunica al Capofila l'esito della

verifica; nel caso in cui tale verifica conduca ad un esito negativo, il Capofila comunica, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione del CERSE, l'accettazione integrale delle prescrizioni e dell'importo concesso o, in alternativa, la rinuncia al Contributo.

- 11.4. Entro 90 giorni dall'accettazione di cui al comma 2, il Capofila trasmette al CERSE il Capitolato tecnico del progetto; in caso di richiesta di aggiustamenti, il termine decorre dalla ricezione della comunicazione da parte del CERSE. Contestualmente all'invio del Capitolato tecnico del progetto, il Capofila trasmette alla CSEA la documentazione necessaria verificare l'assenza di cause di esclusione dalle graduatorie.
- 11.5. Il Capitolato tecnico di ciascun Progetto deve essere coerente con la Proposta di progetto, con le eventuali prescrizioni indicate nella Relazione di valutazione finale e con gli eventuali aggiustamenti valutati positivamente CERSE. La verifica di coerenza è effettuata dal CERSE.
- 11.6. La data di inizio del Progetto non può essere antecedente alla data della firma del Contratto di ricerca, né successiva al sessantesimo giorno e deve essere tempestivamente comunicata alla CSEA.

12. Sviluppo del progetto

- 12.1. Il Capofila è il responsabile dell'attuazione del Progetto, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico del progetto richiamato nel Contratto di ricerca.
- 12.2. Il Capofila può presentare al CERSE richiesta di Varianti di progetto, secondo quanto previsto da un apposito documento, allegato al Bando, che definisca i termini, le condizioni e le modalità per la presentazione di varianti di progetto. Le varianti sono valutate dal CERSE, che le approva se non alterano gli obiettivi finali del Progetto e se non inficiano l'efficace svolgimento delle attività di ricerca.
- 12.3. Il ritiro del Capofila e/o la sua sostituzione con un altro Organismo di ricerca non è consentito, se non nel caso di fusioni o cessioni, secondo quanto previsto nell'allegato che regola i termini, le condizioni e le modalità per la presentazione di varianti di progetto.
- 12.4. Il Capofila è tenuto a presentare al CERSE una relazione semestrale di sintesi contenente gli elementi per una valutazione dello Stato di avanzamento del progetto, con esclusivo riferimento alle attività tecnico-scientifiche ed ai risultati conseguiti complessivamente e da ogni singolo assegnatario facente parte della compagine.
- 12.5. A conclusione del Progetto, il Capofila è tenuto a presentare al CERSE una relazione descrittiva delle attività di ricerca svolte e dei principali risultati ottenuti e una liberatoria alla pubblicazione della medesima relazione sul sito www.ricercadisistema.it.

13. Verifiche e modalità di erogazione dei contributi

- 13.1. Il Contributo è liquidato in più quote correlate allo stato di avanzamento del Progetto.
- 13.2. La prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, può essere richiesta nel limite massimo del 20% dell'intero ammontare.
- 13.3. Le successive quote di contributo possono essere richieste in relazione allo stato di avanzamento del Progetto (intermedio o finale) dietro presentazione al CERSE di Relazioni inerenti le attività tecnico-scientifiche e i risultati conseguiti, complete della rendicontazione dei costi sostenuti.
- 13.4. Può essere richiesta al massimo una quota di contributo intermedia per progetti con durata fino a 24 mesi e al massimo due quote di contributo intermedie per progetti con durata maggiore di 24 mesi; non possono essere richiesti stati di avanzamento prima dei 12 mesi dalla data di inizio del progetto.
- 13.5. La quota a saldo non può essere inferiore al 20% dell'ammontare dell'intero contributo.

14. Accertamenti, esclusioni, revoche

- 14.1. Il bando disciplina le cause di esclusione e di revoca e gli effetti conseguenti.
- 14.2. Lo Stato di avanzamento dei progetti di ricerca, il conseguimento dei risultati intermedi e finali, la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese documentate sono verificati e valutati dal CERSE sulla base di un documento di riferimento, allegato al bando, riportante le modalità di rendicontazione e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili.
- 14.3. Il CERSE può disporre in ogni momento accertamenti sull'effettivo progresso delle attività e sulle spese sostenute nell'ambito del Progetto e sulla sussistenza di eventuali motivi che possano essere causa di risoluzione dei Contratti di ricerca e revoca dei contributi concessi. A tal fine, il CERSE può richiedere una relazione sullo Stato di avanzamento del Progetto, completa della rendicontazione dei costi sostenuti e della relativa documentazione, e/o effettuare verifiche presso i luoghi di svolgimento del Progetto. A tal fine, il CERSE si avvale degli esperti e riferisce l'esito al Ministero dello sviluppo economico. In esito alle verifiche effettuate, il CERSE propone al Ministero dello Sviluppo Economico le azioni da intraprendere.

15. Modalità di presentazione delle Proposte di progetto

- 15.1. Per la presentazione delle Proposte di progetto ci si dovrà avvalere dell'applicativo web messo a disposizione dalla ricerca di sistema.